



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Roma, 28 luglio 2025,

Delibera Comitato su Interpretazione dell'art. 14-bis, comma 1, punto a) del decreto legislativo 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. "salva-infrazioni") - convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166 - relativamente al modo corretto di intendere l'espressione "3 per cento del totale dei ricavi" dei sistemi collettivi ai fini di "finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini".

L'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 - che attua la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - è stato modificato dal decreto legislativo 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. "salvainfrazioni") - recepito con legge 14 novembre 2024, n. 166 - che all'art. 14-bis, comma 1, punto, recita:

1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:

"10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis".

In data 13 dicembre 2024 questo Comitato di Vigilanza e Controllo ha ricevuto una lettera da parte del Centro di Coordinamento (CdC) RAEE, a firma del suo



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Presidente (prot. 20/2024), in cui si richiedevano chiarimenti in merito al modo corretto di intendere l'espressione "totale dei ricavi", base per il calcolo della percentuale del 3% da dedicare al finanziamento dei programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Nella lettera veniva suggerita un'interpretazione dell'espressione "totale dei ricavi" restrittiva, dovendosi intendere con questa solo "la somma dei contributi ambientali (il cosiddetto "Eco-contributo") versati dai produttori di AEE ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al proprio sistema collettivo per la gestione dei RAEE domestici".

In questo modo resterebbero esclusi dal "totale dei ricavi" altre componenti della voce, quali ad esempio i ricavi derivanti dalla valorizzazione delle materie prime seconde o i ricavi connessi alla gestione di altre tipologie di rifiuti diversi dai RAEE domestici.

A supporto di tale interpretazione, la suddetta lettera porta l'attenzione sulle finalità indicate nel comma 1 dell'art. 14-bis del decreto legislativo 16 settembre 2024, n. 131, che recita: "al fine di [...] impegnare in modo efficiente l'eco-contributo anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo...".

Il Comitato, preso atto di questa richiesta, ritiene tuttavia non condivisibile l'interpretazione fornita dal CdC RAEE. Un'interpretazione letterale del dettato normativo lascia ben pochi dubbi sull'espressione "ricavi totali", o, in altro modo "totale dei ricavi", che non è altro che la somma di tutte le voci di ricavo del sistema collettivo, non solo quelle derivanti dagli eco-contributi. Se il Legislatore avesse voluto far riferimento solamente a questa voce, avrebbe utilizzato più correttamente l'espressione "ricavi da eco-contributo" (o espressione analoga che faccia riferimento solamente ai ricavi da eco-contributo).

I sistemi collettivi, del resto, come dice lo stesso articolato (d. lgs 49/2014) sono quegli strumenti creati per permettere ai produttori di "conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V" (art. 8, c. 1 e c. 2). Pertanto, qualunque tipo di ricavo generato dal consorzio, deve essere finalizzato a favorire pratiche di recupero e riciclaggio. Attualmente, in considerazione del ritardo che l'Italia ha nel campo del recupero dei RAEE, con risultati ancora lontani dagli obiettivi europei del 65% (in termini di peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli ultimi tre anni), stabiliti dalla direttiva 2012/19/UE, l'implementazione di programmi di comunicazione e sensibilizzazione si rende quantomeno necessaria ai fini, appunto, di conseguire più efficacemente gli obiettivi di recupero RAEE.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Non si ritiene, in considerazione delle finalità della legge in oggetto indicate all'art. 14-bis, c. 1 ("al fine di...impegnare in modo efficiente l'eco-contributo anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo..."), che la lettera inviata dal CdC RAEE sopra citata riporti argomentazioni significative a supporto della sua interpretazione dell'espressione "totale dei ricavi".

Relativamente all'annualità da cui decorre l'obbligo di trasmissione, entro il 30 aprile, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, della relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, con allegata documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, si ritiene che tale obbligo sia da adempiere per la prima volta nell'anno 2026. Di conseguenza si ritiene che la prima annualità di riferimento da utilizzare ai fini del calcolo del 3% dei ricavi sia il 2024.

In sintesi, per chiarezza: il 2025 è il primo anno in cui i sistemi collettivi hanno l'obbligo di "progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio". L'ammontare delle spese da impiegare in tale annualità a tal fine deve essere almeno il 3% del "totale dei ricavi" del 2024. Nel 2026 per la prima volta i sistemi collettivi sono tenuti ad inviare, entro il 30 aprile, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica la relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente.

Il Vicepresidente